Paolo Angelini

# Annotazioni sull'epitome greca dell'Editto di Rotari

SOMMARIO: 1. Il *codex graecus parisiensis* 1384 – 2. La riconquista bizantina del meridione (IX-X secolo) – 3. La legislazione longobardo-bizantina – 4. Conclusioni

ABSTRACT: In 1835 the eminent byzantinist Karl Eduard Zachariae von Lingenthal edited the *Fragmenta versionis graecae legum Rotharis Langobardorum regis*, a partial Greek version of the Edict of Rothari (643), composed of 92 chapters. The manuscript *graecus parisiensis* 1384, which includes the Byzantine juridical compilation of the *Prochiron* and excerpts extracted from the *Eisagoge* and other compilations, dates the 12th century and is based on an older version probably redacted between 9th and 10th, thus during the byzantine domination in Southern Italy. The text of the edict of the Longobard king was translated into Greek language, and in some cases epitomized or adapted for the practical use in the Byzantine *themata* of the Italian peninsula, where there was a strong presence of Longobard population. In order to favour the acceptance of the imperial authority and the administration of the justice, the text of the Edict was partially translated and included in the Byzantine legislation.

KEYWORDS: Edict of Rothari – Greek epitomized version – Byzantine law – Italian *themata* – 9th-10th century.

Nel 1835 l'insigne bizantinista Karl Eduard Zachariae von Lingenthal[1] editava ad Heidelberg i *Fragmenta versionis graecae legum Rotharis Langobardorum regis*[2], una interessante, quanto poco conosciuta versione greca parziale dell'editto del re longobardo Rotari (643), contenuta in un testimone manoscritto del XII secolo[3].

Zachariae von Lingenthal è annoverabile tra i più importanti studiosi del diritto bizantino. La *Geschichte des grieschisch-römischen Rechts* vide la luce solamente nei suoi ultimi anni di vita[4], ma certamente un importante contributo sono state anche le edizioni dei testimoni manoscritti contenenti le compilazioni del diritto greco-romano[5]. A partire dal 1834, terminati gli studi, lo Zachariae von Lingenthal iniziò a dedicarsi alla loro pubblicazione viaggiando attraverso l'Europa occidentale prima ed

[1] Per la biografia più completa si veda: W. Fischer, *Zachariae von Lingenthal, Karl Eduard*, in *Allgemeine Deutsche Biographie* (ADB), Vol. 44, Leipzig 1898, pp. 653–657.

[2] *Fragmenta versionis graecae legum Rotharis Langobardorum regis*, a cura di K. E. Zachariae von Lingenthal, Heidelbergae 1835.

[3] Riguardo all'Editto di Rotari, si riportano solamente le principali indicazioni bibliografiche: F. Schupfer, *Delle istituzioni politiche longobarde*, Firenze 1863; F. Schupfer, *Manuale di storia del diritto italiano. Le fonti. Leggi e scienza*, Città di Castello, Roma, Torino, Firenze 1904, pp. 101-150; G. Astuti, *Lezioni di storia del diritto italiano. Le fonti, Età Romano-barbarica*, Padova 1953, pp. 161-169; E. Cortese, *Le grandi linee della storia giuridica medievale*, Roma 2002, pp. 81-107; *Le leggi dei Longobardi. Storia, memoria e diritto di un popolo germanico*, a cura di C. Azzara e S. Gasparri, Roma 2005.

[4] K. E. Zachariae von Lingenthal, *Geschichte des grieschisch-römischen Rechts*, Berlin 1892 (rist. Aalen 1955).

[5] Tra le principali pubblicazioni: *Ὁ Πρόχειρος Νόμος, Imperatorum Basilii, Constantini et Leonis Prochiron*, a cura di K. E. Zachariae von Lingenthal, Heidelbergae 1837; *Ecloga Leonis et Constantini, Epanagoge Basilii Leonis et Alexandri*, a cura di K. E. Zachariae von Lingenthal, Lipsiae 1852; *Ecloga privata aucta. Ecloga ad Prochiron mutata et Epanagoge*, a cura di K. E. Zachariae von Lingenthal, Lipsiae 1865.

orientale poi. I frutti della ricerca arrivarono già nell'anno successivo, proprio a seguito dello studio del codice parigino greco 1384, che conteneva le disposizioni della legge del sovrano longobardo. La presenza di estratti dell'editto in un manoscritto contenente norme del diritto bizantino deve essere considerata quantomeno insolita, ma al contempo può permettere di sviluppare alcune interessanti riflessioni.

1. Il *codex graecus parisiensis* 1384

Il codice greco parigino 1384, conservato oggi presso la Biblioteca nazionale francese[6], è composto da 196 fogli in ottavo, che avevano subito dei cambiamenti rispetto alla disposizione originale[7]. Zachariae von Lingenthal descrive in maniera abbastanza dettagliata i contenuti del testimone manoscritto, che riporta la data di redazione del 1166. L'autore è ignoto, ma probabilmente era originario delle province occidentali dell'Impero bizantino e aveva buona familiarità con il diritto[8]. I fogli 1-79 riportano il *Prochiron*, ossia la *Lex manualis* promulgata nell'ultima parte del Nono secolo, a cui seguono vari titoli desunti dall'*Eisagoge* e dall' *Ecloga* ai fogli 79b-95, 148-155, 104-106, la così detta *appendix Eclogae* ai fogli 106-134, composta da estratti delle quattro parti della compilazione giustinianea tradotti in greco e dai tre *nomoi*, ossia *stratiotikos*, *nautikos*, *georgikos*, alcuni frammenti della legge mosaica, e di seguito altri frammenti di diritto greco-romano giustinianeo e post giustinianeo di natura varia, tra cui estratti delle novelle di epoca macedone. Se si escludono dunque i fogli che *in continuo* contengono il *Prochiron*, ossia i primi settantanove, i contenuti risultano essere piuttosto disorganici e composti di materiale "sparso" estratto da diverse compilazioni. Ai fogli 135,140-141 e 175,177-179, sono presenti i capitoli della legislazione longobarda.

Va innanzitutto sottolineato che le disposizioni estratte dall'Editto di Rotari sono raggruppate in due sezioni differenti. Secondo lo Zachariae i due blocchi contenuti nel testimone manoscritto parigino erano stati copiati dal testo di una medesima lezione. Il totale delle novantadue disposizioni era diviso in un primo blocco di trentacinque capitoli contenuto ai fogli 135,140-141, preceduto dalla rubrica Νόμος περὶ ποινῶν καὶ μωλώπων τῶν δικαίως τυπωθέντων[9], e in un secondo di cinquantasette capitoli contenuto ai fogli 175,177-179, preceduto da una traduzione parziale del proemio dell'editto, introdotta dalla dicitura "Προοίμιον τοῦ νόμου ῥούτταρι τοῦ ὑψηλοτάτου ῥηγὸς τῶν λογουβάρδων". Mentre nel primo blocco le disposizioni non sono numerate, nel secondo lo sono, ma a partire dal capitolo ιγ' c'è un salto

[6] Il testimone manoscritto è segnalato anche da D. Simon e Sp. Troïanos in: E. Patlagean, *Une représentation byzantine de la parenté et ses origines occidentales*, in "L'Homme. Revue française d'anthropologie", VI, 4 1966, p. 60, n. 6; D. Simon - Sp. Troïanos, *Eklogadion und Ecloga privata aucta*, in *Fontes Minores II*, hg. von Dieter Simon, 1976, XIV, p. 46; F. Albano Leoni, *Vitalità della tradizione longobarda nell'Italia meridionale*, in "Medioevo Romanzo", VI, 1 (1979), pp. 3-21.

[7] L'autore dell'edizione a stampa nell'introduzione fa notare come il foglio 38 si trovi tra il foglio 36 e il foglio 37. I fogli 148-155 sono collocati a seguito del foglio 95, seguiti dai fogli 104-127.

[8] K. E. Zachariae von Lingenthal, *Fragmenta versionis graecae legum Rotharis Langobardorum regis*, cit., p. 27.

[9] La dicitura Νόμος περὶ ποινῶν καὶ μωλώπων τῶν δικαίως τυπωθέντων, con il riferimento alla materia penale, risentiva della classificazione bizantina che nelle diverse compilazioni dedicava un titolo specifico alla materia criminale, generalmente rubricato come Περὶ ποινῶν.

diretto al capitolo ριε'[10]. Non è in alcun modo possibile teorizzare quale fosse la composizione originaria dell'originale, ossia se il testo greco sia stato compendiato solo dopo la traduzione integrale, oppure se il testo sia stato epitomato direttamente dalla versione latina.

La parte più interessante è certamente la sezione del testo composta da cinquantasette capitoli, in quanto il primo insieme di trentacinque disposizioni include principalmente norme aventi ad oggetto le composizioni pecuniarie per furto, lesioni ed altre materie del diritto criminale, che costituivano larga parte dell'editto[11]. L'elenco delle composizioni, configurato nella classica maniera di tariffario, poco o nulla ci dice riguardo alle caratteristiche e alle peculiarità dei capitoli, che invece emergono nelle prime 13 disposizioni, dedicate ai reati contro la persona del sovrano e contro lo stato, proprio a causa della materia trattata.

Le disposizioni erano precedute da un lacunoso proemio basato su quello dell'editto, integrato con un breve estratto desunto dal prologo della legge di Ratchis (745-746): "ἔξεστιν ἠμῖν τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ γινώσκειν ὅμου καὶ ἐκπληρῶσαι ἐξ οὗτινος τῃ γνώμῃ ἐξήλθομεν τῆς βασιλικῆς ἀρχῆς κυριότητα"[12]. Non si capisce bene perché l'autore abbia inserito tale passaggio, tuttavia sembra improbabile che si sia proceduto anche ad una traduzione della legislazione di Ratchis, ma probabilmente l'autore aveva semplicemente estratto e aggiunto tale passaggio.

L'eminente bizantinista tedesco notava come alcuni capitoli fossero una traduzione κατὰ ρόδας delle norme, ossia alla lettera, mentre altri fossero da considerare più una epitome dell'editto. Nella maggioranza dei casi vi è una forte vicinanza tra il testo latino e la traduzione greca, ma vi sono alcuni elementi nella traduzione che non ne fanno una versione letterale, proprio perché il copista aveva apportato delle modifiche, che secondo la nostra opinione rispondevano ad una precisa *ratio*, ossia rendere il testo utilizzabile per l'amministrazione dei territori abitati da popolazione di origine longobarda. Nella prefazione della sua pubblicazione Zachariae von Lingenthal afferma che il testo risulta essere corrotto[13], tuttavia sarebbe più opportuno parlare di testo adattato, in quanto i cambiamenti e le interpolazioni rispondevano ad una precisa logica di fondo.

## 2. La riconquista bizantina del meridione (IX-X secolo)

Quanto alla datazione della redazione dell'originale dell'epitome greca dell' Editto di Rotari, essa va inclusa in un periodo compreso tra l'ultima parte del Nono secolo e la prima metà dell'Undicesimo secolo, anche se come detto il testimone manoscritto porta la data di redazione del 1166.

Nella prefazione dell'edizione a stampa lo Zachariae von Lingenthal accenna in

[10] I capitoli dell'Editto di Rotari che compongono il secondo blocco di cinquantasette disposizioni sono: §§ 1-11, 13-14, 146-149, 234-235, 240,242, 245-247, 249, 250, 257-260, 262, 286-287, 289-295, 297-298, 301-304, 306-307, 309-311, 313-315, 319, 343.

[11] Il primo blocco di trentacinque disposizioni è composto dai seguenti capitoli dell'editto: §§ 26-27, 42-67, 69-74, 143.

[12] Traduzione dello Zachariae von Lingenthal: "*Christi Jesu domini nostri et salvatoris assidue nos convenit praecepta complere, cujus providentia ad regiminis culmen pervenimus*".

[13] K. E. Zachariae von Lingenthal, *Fragmenta versionis graecae legum Rotharis Langobardorum regis*, cit., p. 36.

maniera molto sommaria agli eventi storici descritti negli *Annali d'Italia* di Ludovico Muratori[14]. Sarà utile richiamare brevemente, ma in maniera un po' più specifica, gli eventi storici occorsi nel Mezzogiorno della penisola italiana nel periodo che va dall'Ottavo secolo all'indebolimento e alla dissoluzione dell'Impero carolingio, entrato in crisi e sfaldatosi nell'ultima parte del Nono secolo, fino alla riconquista bizantina e alla perdita dei territori dell'Italia meridionale da parte dell'Impero romano d'Oriente, nell'Undicesimo secolo[15].

La caduta dell'esarcato di Ravenna e il regno di Astolfo segnarono l'apogeo della presenza longobarda nella penisola italiana (751)[16]. L'Impero bizantino era riuscito a preservare solamente alcuni territori nella parte meridionale della Puglia e della Calabria, che costituivano il Ducato di Calabria. Da questi avamposti partì però la riscossa militare nei territori della *Langobardia minor*[17], a discapito del Ducato di Benevento, entrato in crisi alla metà del nono secolo e diviso in due parti[18], ossia nel Principato di Salerno e nel Principato di Benevento. Basilio I il Macedone, portò avanti la conquista della Puglia e di una parte dei territori della Campania, inclusi nel *thema* di Longobardia[19], della Lucania e della Calabria, in seguito riorganizzati nel Catepanato d'Italia assieme ad alcune *enclaves* territoriali che avevano però legami sempre più labili con Costantinopoli, circondate dai possedimenti longobardi e dunque isolate[20].

Come da tradizione, dalla capitale venivano inviati rappresentanti imperiali vicini al sovrano, per assicurarsi la massima fedeltà, mentre al contempo venne favorita la penetrazione della chiesa greca in territori generalmente sottoposti all'autorità del soglio di Roma. L'azione di radicamento dell'amministrazione imperiale incontrò di conseguenza l'opposizione sia della chiesa romana, sia della popolazione longobarda stanziata principalmente nei territori campani e pugliesi, come dimostra l'insurrezione della città di Bari guidata da Melo (1009/1010) e supportata dall'imperatore Enrico II. L'epilogo della dominazione bizantina sarebbe giunto nel 1071, quando Bari venne presa da Enrico il Guiscardo, mentre proprio i longobardi nel 1038 con la rivolta guidata dal *topoterites* Arduino, avevano di fatto spianato la strada all'invasione e alla conquista normanna. Dopo la caduta di Bari, l'impero conservò alcuni territori nel meridione della penisola, che restavano però solo nominalmente sotto il dominio di Costantinopoli[21].

---

14 L. A. Muratori, *Annali d'Italia*, v. 5, Roma 1787, pp. 229 e ss.

15 Sul corso degli eventi storici: *Il Mezzogiorno dai Bizantini a Federico II*, a cura di A. Guillou et al., Torino 1983 (*Storia d'Italia*, diretta da G. Galasso, III). Si veda inoltre: J. Gay, *L'Italia meridionale e l'Impero Bizantino dall'avvento di Basilio 1 alla resa di Bari ai Normanni (867-1071)*, Firenze 1917; J. Jarnut, *Storia dei Longobardi*, Torino 2002; S. Rovagnati, *I Longobardi*, Milano 2003.

16 C. Azzara, *L'Italia dei barbari*, Bologna 2002, pp. 93 e ss.

17 *I Longobardi del sud*, a cura di G. Roma, Roma 2011.

18 Con il capitolare dell'851.

19 Il *thema* di Longobardia includeva i territori pugliesi e campani.

20 Si ringrazia l'architetto Mauro Di Criscenzo per la realizzazione grafica della mappa dei possedimenti bizantini tra IX e XI secolo, allegata in appendice.

21 Sulla presenza longobarda nel meridione: V. von Falkenhausen, *La dominazione bizantina nell'Italia meridionale dal IX all'XI secolo*, Bari 1978; V. von Falkenhausen, *I Longobardi meridionali*, in *Il Mezzogiorno dai Bizantini a Federico II*, cit., pp. 251-354.

Gli eventi storici brevemente narrati mostrano come l'assoggettamento della popolazione longobarda non dovette essere cosa facile e testimonianza ne sono la rivolta di Melo e quella di Arduino, e le resistenze incontrate nel corso dei due secoli che intercorrono tra la vittoriosa campagna di Basilio I e il 1071. Tenuto conto delle date dell'886 (redazione dell' *Eisagoge*) e del 1071 (presa normanna di Bari), e del 1166 (data di redazione del testimone manoscritto), due ipotesi complementari riguardo alla redazione del protografo e all'utilizzo della versione greca della legislazione di Rotari sono possibili:

1. Il protografo fu redatto per volere dell'autorità imperiale bizantina nel periodo successivo all'886 e precedente al 1071 (più probabilmente nel X secolo) e utilizzato per l'amministrazione della giustizia nei riconquistati territori italiani in cui viveva popolazione di origine longobarda.
2. La raccolta continuò ad essere utilizzata da notai e giuristi in quei territori che avevano costituito il Catepanato, anche negli anni successivi alla dominazione bizantina, proprio a causa della compresenza di popolazione longobarda e popolazione ellenofona. Ciò spiegherebbe il fatto che il testimone manoscritto sia stato redatto nella seconda metà del XII secolo.

## 3. La legislazione longobardo-bizantina

Alla luce degli eventi storici descritti si potrebbe circoscrivere la data di redazione del protografo della versione greca dell'Editto di Rotari, nel lasso di tempo che va dalla riconquista bizantina del meridione nel IX secolo, al periodo precedente al 1071. Inoltre, come detto, il testimone manoscritto parigino n. 1384 include estratti dell'*Eisagoge*, compilata per volontà del patriarca Fozio attorno all'886-887, per cui il termine *a quo* potrebbe essere spostato a tale data[22].

Una volta assoggettati i territori pugliesi, campani, lucani e calabri, tra i sudditi del *basileus* entrò a far parte anche la popolazione longobarda che tradizionalmente viveva in conformità al proprio diritto[23] e alle quale – almeno in linea teorica – veniva imposto ora il diritto greco-romano. Proprio Basilio il Macedone aveva fortemente voluto la rinascita giuridica del IX secolo ordinando la *anakatharsis ton palaion nomon*, ossia la purificazione del diritto e dunque il ritorno al diritto giustinianeo attraverso la redazione dei 60 libri dei *Basilici*. L'opera era stata portata avanti e completata dai suoi successori e l'elemento giuridico era considerato all'epoca estremamente rilevante. Data la mole dei *Basilici*, disponibili probabilmente a Costantinopoli e nel migliore dei casi solamente in pochissimi altri luoghi, nei territori dell'Italia meridionale erano state inviate delle copie contenenti il *Prochiron* e altri estratti della legislazione imperiale, che permettevano quantomeno ai giudici di avere a disposizione del materiale per

[22] Sulle due compilazioni e sulla loro datazione: T. E. van Bochove, *To Date and Not To Date: on the Date and Status of Byzantine Law Books*. Groningen 1996; J. Signes Codoñer - F. J. Andres Santos, *La introducción al Derecho (Eisagoge) del Patriarca Focio*, Madrid 2007; Sp. Troïanos, *Οι πηγές του βυζαντινού δικαίου*, Athina-Komothini 2011, pp. 240-252.

[23] Sulla amministrazione della giustizia nei ducati longobardi meridionali: P. Delogu, *La giustizia nell'Italia meridionale longobarda*, in *La giustizia nell'alto medioevo (secoli IX-XI)*, Settimane del Centro Italiano di Studi sull'alto Medioevo, 44, C.I.S.A.M., Spoleto 1997, pp. 257-308.

procedere all'amministrazione della giustizia[24].

Come detto il potere bizantino si trovò a fronteggiare una situazione abbastanza complessa dal punto di vista giuridico. Vi era, ad esempio, un enorme divario tra il diritto penale greco-romano basato sulle mutilazioni fisiche, sulle punizioni corporali e sulla pena di morte, e quello longobardo che come noto era largamente basato sul sistema della composizione pecuniaria, anche se in alcuni casi erano previste la pena suprema o le mutilazioni fisiche[25]. Il pagamento del guidrigildo in caso di omicidio era concettualmente molto lontano dalla comminazione della pena di morte prevista generalmente dal diritto bizantino per tale fattispecie, che considerava questo crimine una violazione non solo del diritto secolare, ma anche una violazione dei precetti cristiani, che andava dunque punita con la massima severità. Il sistema penale bizantino era basato sul concetto di pena pubblica e di repressione da parte della autorità pubblica, a cui come detto si aggiungeva l'elemento primario della religione. Si potrà immaginare che l'applicazione del sistema della repressione penale del diritto greco-romano non dovette essere cosa facile. Lo stesso accadeva per tutti gli altri aspetti del diritto civile longobardo e se da una parte era compito dell'autorità centrale imporre il sistema giuridico, dall'altra si dovette probabilmente in alcuni casi ammorbidire questa azione. Altro fattore non di secondo piano era quello linguistico, in quanto la legislazione longobarda, tra l'altro probabilmente poco familiare ai funzionari imperiali, era stata redatta in lingua latina e d'altra parte il greco era una lingua largamente sconosciuta ai Longobardi. Elementi che combinati assieme rendevano la situazione ancor più problematica[26]. La popolazione longobarda conservò sovente le proprie leggi e le proprie pratiche anche sotto il dominio bizantino[27], e d'altra parte l'organizzazione statale dei principati longobardi potrebbe essere stata influenzata da quella dell'Impero romano d'Oriente, anche se l'organizzazione giudiziaria del Catepanato risentì certamente delle pratiche longobarde[28].

Le nostre annotazioni si focalizzeranno sulla versione greca del testo della legislazione di Rotari, sulle modifiche da esso subite, sulla terminologia e sulle possibili conseguenze giuridiche che tali variazioni avrebbero potuto comportare nella pratica. Come accennato in precedenza la parte che potrebbe rivelare alcuni elementi sulla natura della compilazione, è sicuramente quella contenente le disposizioni iniziali[29], che disciplinano i reati di congiura contro la persona del sovrano, di attività sediziosa, di diserzione, collusione con il nemico e abbandono del posto di battaglia[30].

La presenza di spunti di interesse è riscontrabile a partire dal proemio che precede la parte normativa, ossia "Προοίμιον τοῦ νόμου ῥούτταρι τοῦ ὑψηλοτάτου ῥηγὸς

[24] N. van der Wal - J. H. A. Lokin, *Historiae iuris graeco-romani delineatio*, Groningen 1985, pp. 78-87.

[25] Il taglio della mano era previsto ad esempio per il conio di moneta, al capitolo 242.

[26] Sul diritto penale greco-romano: K. E. Zachariae von Lingenthal, *Geschichte des grieschisch-römischen Rechts*, cit., pp. 326-349.

[27] P. Delogu, *La giustizia nell'Italia meridionale longobarda*, cit., p. 276.

[28] Ivi, pp. 274-276.

[29] F. Schupfer, *Delle istituzioni politiche longobarde*, cit., p. 246.

[30] G. P. Bognetti*, L'influsso delle istituzioni militari romane sulle istituzioni longobarde del secolo VI e la natura della "fara"*, in *L'età Longobarda*, v. III, Milano 1967, pp. 44 e ss. Come segnalato in: E. Cortese*, Le grandi linee della storia giuridica medievale*, cit., p. 89, n. 209.

τῶν λογουβάρδων". Rotari veniva infatti indicato nella rubrica come "*rex langobardorum*" e sempre nel proemio veniva designato una seconda volta come "ῥὴξ τοῦ ἔθνους λογουβάρδων", ossia "re del popolo dei longobardi". Dunque era usato per ben due volte il termine *rex*, in riferimento a colui che aveva promulgato l'editto[31]. Nella versione greca le disposizioni erano invece introdotte dalla rubrica Περὶ ἐάν τις κατὰ τοῦ βασιλέως γένηται, mentre nella versione latina il testo iniziava direttamente con la prima disposizione: "*Si quis hominum contra animam regis* […]".

Il capitolo 1 e il capitolo 2 erano stati così tradotti in lingua greca:

Cap. 1: "Ἐάν τις τῶν ἀνθρωπων κατὰ τῆς ψυχῆς τοῦ βασιλὲως λογισθείν ἢ ἐπιβουλεύσῃ, ἐν τῷ αὐτῷ κρίματι ἐπιπέσῃ αὐτὸς, καὶ ἡ ὑπόστασις αὐτοῦ πᾶσα ἐν τῷ βασιλικῷ σακκέλλῳ ἀρθήτω"[32].

(Edict. Roth § 1: "*Si quis hominum contra animam regis cogitaverit aut consiliaverit, animae suae incurrat periculum et res eius infiscentur*").

Cap. 2: "Ἐάν τις τῶν ἀνθρωπων μετὰ βασιλὲως θυνατον ἐτὲρου συμβουλεύσῃ, ἢ ἄνθρωπων διὰ τῆς κελεύσεως αὐτοῦ ἀποκτείνῃ, ἐν μηδενὶ ἔστω καταδεδικασμένος. μήτ' αὐτος μήτε οἱ αὐτοῦ κληρονόμοι ἐν οἰωδήποτε καιρῷ τὴν οἰανοῦν ὀχλησιν πάθωσιν. ἀνθ' ὧν πιστεύομεν τὰς καρδίας τῶν βασιλέων ἐν χειρὶ θεοῦ εἶναι, καὶ οὐκ ἐστι δυνατὸν ἵνα ἄνθρωπος λύσαι δυνήσηται, ὸν ὸ βασιλεὺς ἀποκτεῖναι κελεύει"[33].

(Edict Roth § 2: "*Si quis cum rege de morte alterius consiliaverit, aut hominem per ipsius iussionem occiderit, in nullo sit culpabilis, nec ille nec heredes eius quoquo tempore ab illo aut heredes ipsius requisitionem aut molestia patiatur; quia postquam corda regum in manum dei credimus esse, non est possibile, ut homo possit eduniare, quem rex occidere iusserit*").

Nella prima disposizione si comminava la condanna a morte per l'attentato o la cospirazione contro il sovrano. Se in lingua latina era utilizzata l'espressione "*contra animam regis*", nella traduzione greca era stato utilizzata "κατὰ τῆς ψυχῆς τοῦ βασιλὲως" e allo stesso modo al capitolo 2 la parola *rex* era stata tradotta con la parola βασιλεύς . Tornando al proemio si è indicato come al sovrano Rotari fosse attribuita la dignità di ῥήξ e non quella di βασιλεύς, e come detto era stata aggiunta la rubrica Περὶ ἐάν τις κατὰ τοῦ βασιλέως γένηται, dunque anche in questo caso era stato utilizzato il termine *basileus*.

Solamente il *basileus ton Rhomaion* aveva diritto all'utilizzo del titolo di imperatore, anche se come è noto esso venne concesso anche ad alcuni dei sovrani occidentali o slavi, elevati da *reges* a *imperatores*, ma solamente attraverso il riconoscimento del *basileus* dei Romani stesso. Tuttavia l'elemento appena illustrato ci mostra come il testo designasse espressamente Rotari come re per ben due volte, attribuendogli quindi una dignità inferiore, mentre nella traduzione delle disposizioni era invece utilizzato il titolo *basileus*. Questo fa supporre che si sia proceduto a tale variazione per rimarcare che la legge entrava in vigore nei domini dell'imperatore bizantino, proprio in virtù dell'importanza che a Costantinopoli si dava alla questione.

Coloro che cospiravano o istigavano contro il sovrano erano condannati alla pena

[31] L'editto è designato attraverso il termine νόμος.

[32] K. E. Zachariae von Lingenthal, *Fragmenta versionis graecae legum Rotharis Langobardorum regis*, cit., p. 63.

[33] Ivi, pp. 63-64.

di morte, alla quale secondo il testo dell'editto si aggiungeva la confisca dei beni: "ἡ ὑπόστασις αὐτοῦ πᾶσα ἐν τῷ βασιλικῷ σακκέλλῳ ἁρθήτω". A livello linguistico va notato come sia utilizzata l'espressione "ἐν τῷ βασιλικῷ σακκέλλῳ", derivante dai termini *sakellarios* e *sakellion*, mentre nel testo latino era utilizzata l'espressione "*res eius infiscentur*". Bisogna dunque chiedersi come mai non sia stato utilizzato il termine δημεύεται, come ad esempio in Proch. 39,10. Forse il redattore della epitome greca aveva voluto sottolineare che i beni oggetto della confisca sarebbero stati incamerati dal *sakellion*, ossia dal tesoro imperiale[34]. Confisca dei beni comminata anche ai capitoli 3 e 4:

Cap. 3: "Ἐάν τις ἔξω τῆς χώρας φυγεῖν πειραθείη, τῷ τοῦ θανάτου ἐπιδράμηται κινδύνῳ ἡ ψυχὴ καὶ ἡ ὑπόστασις αὐτοῦ ἅπασα ἐν τῷ βασιλικῷ σακκέλλῳ ἁρθήτω"[35].

(Edict. Roth. § 3: "*Si quis foris provincia fugire timtaverit, morti incurrat periculum, et res eius infiscentur*").

Cap. 4: "Ἐάν τις ἐχθροὺς ἐν τῇ χώρᾳ προσκαλέσῃ ἢ εἰσάξῃ, φουρκιζέσθω, καὶ ἡ ὑπόστασις αὐτοῦ πασα ἐν τῷ βασιλικῷ πραιτωρίῳ κομιζέσθω"[36].

(Edict. Roth. §4: "*Si quis inimicus intra provincia invitaverit aut introduxerit, animae suae incurrat periculum et res eius infiscentur*").

Se in § 3, conformemente ai primi due, si usa "ἐν τῷ βασιλικῷ σακκέλλῳ", al § 4 viene utilizzata l'espressione "ἐν τῷ βασιλικῷ πραιτωρίῳ", ossia "nel pretorio imperiale", con cui veniva indicato il territorio della città di Costantinopoli ancora nel X secolo, ad esempio da Costantino Porfirogenito, nell'opera *De administrando imperio*, risalente proprio all'epoca in cui supponiamo sia stata utilizzata la versione greca dell'editto[37]. Se il testo greco fosse stato redatto in epoca post bizantina avrebbe avuto poco senso tradurre "*res eius infiscentur*" con l'espressione "ἐν τῷ βασιλικῷ πραιτωρίῳ ἁρθήτω".

Da notare inoltre che al § 4 l'espressione "*morti incurrat periculum*" era sta tradotta con "φουρκιζέσθω", ossia era stata utilizzata la parola indicante la pena dell'impiccagione per chi avesse introdotto o protetto nemici all'interno di una provincia. Pena prevista anche al capitolo successivo (§ 5) per coloro che avessero dato rifugio ed aiuto ai predoni (κλέπτας), o in alternativa era dovuto il pagamento di 900 *nomismata*, ossia il prezzo del guidrigildo.

Cap. 5: "Ἐάν τις κλέπτας ἐν θέματι κρύψῃ ἢ τροφὰςδώσῃ, ζημιούστθω νομίσματα ἐννακόσια ἢ φουρκιζέσθω"[38].

(Edict. Roth. § 5: "*Si quis scamaras intra provincia caelaverit aut anonam dederit, animae*

[34] La parola σακκέλλον deriva dal latino *saccellum*. La forma utilizzata generalmente è però σακέλλιον. Si veda: *Lexikon zur byzantinischen Gräzität*, v. 7, Wien 2011, p. 1521.

[35] K. E. Zachariae von Lingenthal, *Fragmenta versionis graecae legum Rotharis Langobardorum regis*, cit., p. 64.

[36] *Ibid.*

[37] "Ἔκγονος δὲ τοῦ Μαυίου ὑπήρχεν ὁ Μάσαλμας, ὁ κατὰ Κωνσταντινουπόλεως ἐκστρατεύσας, οὗτινος καὶ δι' αἰτήσεως ἐκτίσθη τὸ τῶν Σαρακηνῶν μαγίσδιον ἐν τῷ βασιλικῷ πραιτωρίῳ". G. Moravcsik - R.J.H. Jenkins (ed.), *Constantine Porphyrogenitus, De Administrando Imperio*, Washington D.C. 1967, p. 93.

[38] K. E. Zachariae von Lingenthal, *Fragmenta versionis graecae legum Rotharis Langobardorum regis*, cit., p. 64-65.

*suae incurrat periculum, aut certe conponat regi solidus noningentos*").

La versione greca prevedeva dunque la condanna alla forca, allo stesso modo in cui in Proch. 39,16 si comminava la pena di morte tramite impiccagione per i *famosi latrones*. Bisogna inoltre notare come al § 5 sia utilizzata l'espressione "ἐν θέματι", ossia "nel *thema*", che come detto in precedenza, era l'unità amministrativa e militare bizantina, introdotta anche nell'Italia meridionale. Anche in questo caso, se il protografo e l'utilizzo della versione greca fossero successivi al dominio bizantino, non vi sarebbero state ragioni per tradurre la parola "*provincia*" con un termine che è contestualizzabile solamente all'interno della struttura amministrativa dell'Impero Romano d'Oriente[39]. A partire dall'Undicesimo secolo i contadini-soldato, su cui era basato il sistema dei *themata*, iniziarono ad essere privati dei territori che erano loro assegnati in cambio dei servizi di difesa, e fu introdotto il sistema della *pronoia*, espressione del predominio politico della grande aristocrazia terriera. All'epoca in cui il manoscritto parigino greco 1384 era stato redatto, ossia nella seconda metà del XII secolo, il sistema amministrativo e militare dei *themata* era stato smantellato.

Al capitolo 6 si puniva con la morte il reato di insubordinazione, di sedizione, e l'istigazione a tali crimini contro lo *strategos*, o qualsiasi altro ufficiale preposto al comando dal *basileus*. Nel testo dell'editto si utilizzava il termine *dux* e nella versione greca esso era tradotto con il termine στρατηγός, che all'epoca indicava il comandante militare di un *thema*[40] e che aveva in generale un significato differente dal termine longobardo. Bisogna rimarcare che nel sud Italia la carica di catapano venne introdotta dopo l'anno 970, per cui fino all'ultima parte del X secolo i funzionari preposti al comando di ogni *thema* erano gli *strategoi* che vennero in seguito gerarchicamente sottoposti al catapano[41]:

Cap. 6: "Ἐάν τις ἔξω ἐν τῷ στρατῷ στάσιν ἄρῃ κατὰ τοῦ στρατηγοῦ αὐτοῦ ἢ κατὰ τοῦ τεταγμένου ἀπὸ τοῦ βασιλέως, τῇ ψυχῇ αὐτοῦ ἐπιδραμεῖται ὁ κίνδυνος"[42].

(Edict. Roth. § 6: "*Si quis foris in exercitum seditionem levaverit contra ducem suum aut contra eum, qui ordinatus est a rege ad exercitum gubernandi, aut aliquam partem exercetum seduxerit, sanguinis sui incurrat periculum*").

Anche al capitolo 13 della versione greca erano stati apportati alcuni significativi cambiamenti, come nel determinare la composizione pecuniaria di 900 soldi per un omicidio:

Cap. 13: "Ἐάν τις φόνον κρυπτὸν ἐπιτελέσειεν ἐλεύθερος ἤ δοῦλος, καὶ εἷς γένηται ἢ δύο, οἵτινες τὸν αὐτον φόνον ἐποίησαν, ζημιούσθωσαν νομίσματα ϡ′".

(Edict. Roth. § 13: "*De morth. Si quis homicidium in absconse penetraverit in barone libero aut servo vel ancilla, et unus fuerit aut duo tantum, qui ipsum homicidium fecerint, noningentos solidos conponat* […]").

Per tale crimine il testo longobardo prevedeva la *compositio* di 900 soldi. Il testo

[39] Ai capitoli 3 e 4 viene utilizzata la parola χώρα per tradurre *provincia*.

[40] Il catapano aveva sotto il proprio comando una circoscrizione composta da più *themata*.

[41] Se si considera l'utilizzo del termine stratego e l'assenza del termine catapano, si può supporre che l'epitome greca sia precedente al 970-976.

[42] K. E. Zachariae von Lingenthal, *Fragmenta versionis graecae legum Rotharis Langobardorum regis*, cit., p. 65.

greco era stato in parte modificato ed erano previste solamente le categorie del libero e del servo ("ἐλεύθερος ἤ δοῦλος") e dunque era stato espunto il termine barone[43]. Era stata inoltre omessa la seconda parte del testo in cui erano menzionati il pagamento dell'*angargathungi* e del *plodraub* [44].

Anche il capitolo 11 era stato epitomato e non era stata inclusa la seconda parte della disposizione che prevedeva il pagamento del guidrigildo in caso di omicidio, ma il testo si interrompeva al pagamento di 20 *nomismata* qualora il soggetto non fosse giunto allo scopo prefissato:

Cap. 11: "Ἐάν ἄνθρωποι ἐλεύθεροι είς ἐαυτοὺ θάνατον ἐτέρου συμβουλεύσωσιν ἄνευ τῆς βουλῆς τοῦ βασιλέως καὶ ἐκ ταύτης τῆς βουλῆς μὴ ἀποθάνῃ, ζημιούσθω εἶς ἕκαστος νομίσματα κ'"[45].

(Edict. Roth. § 11: "*De consilio mortis. Si hominis liberi inter se in morte alterius consiliaverint sine regis consilio et ex ipso tractato mortuus non fuerit, conponat unusquisque, ut supra, solidos viginti; et si ex ipso consilio mortuus fuerit, tunc ille, qui homicida est, conponat ipsum mortuum, sicut adpraetiatus fuerit, id est wergild*").

Anche al capitolo 130 della versione greca era stato omesso dalla traduzione il termine *fegangi*, che indicava il reato di furto e al capitolo 147 l'espressione *damnum ferquidum*. Al capitolo 193 per il furto di aratro, il pagamento dell'*octogild* (o *actogild*) era stato invece sostituito dal pagamento di tre *nomismata*. Se alcuni capitoli erano stati epitomati, in altri casi erano state apportate variazioni terminologiche più o meno significative, omettendo nella maggior parte dei casi la terminologia di origine germanica che indicava i reati e le varie sanzioni ad essi connesse[46].

---

[43] E. Cortese, *Le grandi linee della storia giuridica medievale*, cit., p. 89.

[44] Seconda parte del capitolo 14 omessa dal testo greco: "*Si vero plures fuerint, si ingenuus, qualiter in angargathungi, ipsum homicidium conponat; si servus aut libertus, conponat ipsum, ut adpraetiatus fuerit. Et si expolia de ipso mortuo tulerit, id est plodraub, conponat octugenta solidus*".

[45] K. E. Zachariae von Lingenthal, *Fragmenta versionis graecae legum Rotharis Langobardorum regis*, cit., p. 67.

[46] Si riporta in nota la traduzione greca dei capitoli 7-10, 12-13 e il testo latino: Cap. 7: "Ἐάν τις τοὺς ἐχθροὺς πολεμῶν τὸν συναθλητὴν αὐτοῦ καταλίπῃ ἢ ἐμπέξῃ, τουτέστι τροπὴν ποιήσῃ, καὶ μετ'αὐτοῦμὴκοπιάσῃ, ὡς ἀνδροφόνος κατακρίνεται". (Edict. Roth. § 7: "*Si quis contra inimicûs pugnando collegam suum dimiserit aut astalin fecerit, id est si eum diceperit et cum eum non laboraverit, animae suae incurrat periculum*"); Cap. 8: "Ἐάν τις ἐν τῷ συνεδρίῳ ἢ ἐν ἐκκλησία σκάνδαλον ἢ ταραχὰς ἐπάξῃ, ζημιούσθω νομίσματα ϡ'". (Edict. Roth. § 8: "*Si quis in consilio vel quolibet conventu scandalum conmiserit, noningentos solidûs sit culpabiles regi*"); Cap. 9: "Ἐάν τις οἰονδήποτε ἄνθρωπον είς βασιλέα συκοφαντήσῃ ἢ ἄρχοντα τινα, ὅπερ τῇ ψυχῇ τοῦ συκοφαντηθέντος ἐπιφέρει κίνδυνον, ὀφείλει […]". (Edict. Roth. § 9: "*Si quis qualemcumque hominem ad regem incusaverit, quod ad animae perteneat periculum, liceat* […]"); Cap. 10: "Ἐάν τις ἄνθρωπος ἐλεύθερος ἐν ἀλλοτρίῳ θάνατον βουλεύσῃ καὶ ἐκ τῆς αὐτῆς βουλῆς μὴ ἀποθάνῃ, ὑπὲρμόνες τῆς κακῆς βουλῆς ζημιοὺσθω νομίσματα κ'". (Edict. Roth. § 10: "*Si quis homo liber in morte alterius consiliaverit, et ex ipso consilio mortuos non fuerit, tunc ipse consiliator conponat solidus viginti*"); Cap. 12: "Ἐάν τις τὸν ἐαυτοῦ κύριον ἀποκτεινῃ, καὶ αὐτὸς ἀποκτανθήσεται. εί δέ τις εὐρεθῇ θέλων αὐτὸν δεφενδεῦσαι, δότω νομίσματα ϡ', ἥμισυ τῷ βασιλεῖ καὶ ἥμισυ τοῖς τοῦ τεθνεῶτος ἰδίοις. εί δὲ καὶ αὐτοὶ οἱ ἰδιοι τὸν φόνον παρακαλεσθέντες μὴ ἐκζητὴσωσι, ζημιούσθωσαν εἶς ἕκαστος αὐτῶν νομίσματα ν'". (Edict. Roth. § 12: "*Si quis dominum suum occiderit, ipse occidatur. Si quis ipsum homicidam defensare voluerit, qui dominum suum occiderit, sit culpabilis solidûs noningentos, medietatem regi, medietatem parentibus mortui; et qui illius mortui iniuriam vindicandam denegaverit solacia, si quidem rogatus fuerit, unusquisque conponat solidos quinquagenta, medietatem regi et medietatem cui solacia denegaverit*"); Cap. 13: "Ἐάν τις φόνον κρυπτὸν ἐπιτελέσειεν ἐλεύθερος ἤ δοῦλος, καὶ εἶς γένηται ἢ δύο, οἵτινες τὸν αὐτον φόνον ἐποίησαν, ζημιούσθωσαν

Nel caso delle disposizioni aventi ad oggetto i furti agricoli, le lesioni fisiche e le conseguenti composizioni pecuniarie, il testo non aveva subito considerevoli cambiamenti, proprio a causa della materia trattata. Va rimarcato che nella traduzione greca poteva variare l'ammontare della sanzione pecuniaria: per l'asportazione del dito medio era previsto nell'editto § 65 il pagamento di 6 soldi, mentre nella versione greca di 5 *nomismata*, e mentre per l' asportazione del dito anulare o del mignolo l'editto prevedeva rispettivamente il pagamento di 8 e 12 soldi, nella traduzione greca la composizione ammontava a 16 *nomismata* in entrambi i casi. Pagamento di 16 *nomismata* previsto anche per l'asportazione del pollice e dell'indice del piede, mentre nel testo latino l'ammontare era di 10 e 6 soldi. Oltre a tali disposizioni che regolavano la compensazione pecuniaria nel caso di lesioni fisiche alle dita di mani e piedi, si riportava anche il capitolo 54 dell'editto, in cui si dichiarava che l'aumento delle pene pecuniarie era stato previsto per evitare l'esplosione delle faide familiari. Da notare che in questa disposizione (§ 54), il redattore del testo non aveva omesso il passaggio in cui si menzionava il *gargathing*, traducendolo all'accusativo "γαραθουργήν", termine omesso invece al capitolo 48. Al capitolo 44, si utilizzava il termine φάϊδα, che era stato invece corrotto al capitolo 54, in cui l'espressione "*ut faida*" veniva tradotta, o più probabilmente erroneamente trascritta, come "ἵνάναφανδῶς"[47].

Si riportano di seguito, nell'ordine, due esempi di come il testo sia stato tradotto alla lettera (§ 53) e di come il testo abbia subito una lieve modifica, limitatamente all'ammontare della sanzione pecuniaria comminata (§ 66)[48]:

Epitome greca: "Ἐάν τις ἐτέρῳ οὖξέκκόψῃ,τέταρτον μέρος τῆς τιμῆς αὐτοῦ ζημιούσθω".

Edict. Roth. § 53: "*Si quis alii aurem absciderit, quartam partem pretii ipsius componat ei*".

Epitome greca: "Ἐάν τὸν τέταρτον δάκτυλον ἐκ τῆς χειρὸς ἐκκόψῃ, ζημιούσθω νομίσματα ις΄".

Edict. Roth. § 66: "*Si quartum digitum de manu excusserit, VIII*".

Dunque nella seconda disposizione (§ 66) la composizione pecuniaria era stata aumentata da 8 soldi a 16 *nomismata*, e l' asportazione del dito anulare, così come quella del dito medio era stata quindi equiparata a quella del dito indice[49].

4. Conclusioni

Nella lezione pervenutaci attraverso il testimone manoscritto parigino greco 1384, su 388 disposizioni dell'Editto di Rotari, 92 capitoli erano stati tradotti ed inclusi, ossia poco meno di un quarto del totale. Non è in alcun modo possibile stabilire – come accennato in precedenza – se si sia proceduto ad una traduzione integrale o se invece

νομίσματα ϡ΄". (Edict. Roth. § 13: "*De morth. Si quis homicidium in absconse penetraverit in barone libero aut servo vel ancilla, et unus fuerit aut duo tantum, qui ipsum homicidium fecerint, noningentos solidos conponat* […]"). K. E. Zachariae von Lingenthal, *Fragmenta versionis graecae legum Rotharis Langobardorum regis*, cit., pp. 65-68.

47 Zachariae von Lingenthal trascrive "ἵνα φανδὸς", ma probabilmente anche questa trascrizione è errata, anche perché come rimarcato al capitolo 44 era utilizzata correttamente la parola "φάϊδα".

48 I capitoli facenti parte del primo blocco di disposizioni non sono numerati.

49 K. E. Zachariae von Lingenthal, *Fragmenta versionis graecae legum Rotharis Langobardorum regis*, cit., pp. 56, 59.

sia stata fatta una selezione delle norme da tradurre in greco. Certamente furono apportati dei cambiamenti a livello testuale, di natura più o meno significativa e quelli che riguardano il secondo blocco di disposizioni denotano una terminologia che era stata adattata al contesto politico e all'epoca della riconquista e del dominio bizantino nell'Italia meridionale.

Il testimone manoscritto contenente l'epitome dell'editto è stato classificato tra i codici greci salentini[50], per cui la nostra teoria che il protografo risalga ad un periodo precedente all'XII secolo e che sia stato redatto nei *themata* del Catepanato potrebbe trovare conferma indiretta in ciò. Di conseguenza, ancor meno probabile sembra essere l'ipotesi che l'originale della raccolta di leggi in cui erano stati inclusi gli estratti della legge longobarda, sia stato redatto negli ex territori bizantini nel periodo della occupazione normanna, tra il 1071 e il 1166.

Un utilizzo successivo alla fine della dominazione di Costantinopoli non può tuttavia essere escluso, proprio perché vi era la presenza di popolazione sia ellenofona, sia longobarda, e dovette sovente esservi la necessità di ricorrere alla raccolta di leggi, a seconda che la parte in causa utilizzasse il diritto greco-romano o longobardo. Questo spiegherebbe la redazione di copie dell'epitome ancora alla metà del XII secolo. Come noto le procedure longobarde sopravvissero anche in epoca normanna, proprio in consueguenza del fatto che tale cultura giuridica era ben consolidata[51]. La traduzione greca potrebbe essere utilizzata in questo periodo da giudici o notai ellenofoni[52], altrimenti non si spiegherebbe la presenza di disposizioni di diritto longobardo tradotte in tale lingua, essendo il materiale contenuto ancora utile per i giuristi[53]. Resta da capire, però, come mai il testo sia stato copiato in piena conformità alla traduzione greca dell'epitome, lasciando al suo interno parole o espressioni come *en themati*, *en to basiliko sakkello*, *en to basiliko praitorio*, che come detto sono contestualizzabili solamente all'interno della struttura amministrativa dell'Impero romano d'Oriente. È possibile che il copista si sia limitato a riportare la lezione contenuta nell'originale o in un apografo, senza omettere o aggiungere nulla.

L'epitome greca dell'Editto di Rotari costituisce una pagina minore ma molto interessante della storia del diritto nel Mezzogiorno, in cui elementi molto differenti culturalmente si trovarono a convivere. Dopo la riconquista delle province occidentali, l'impero Romano d'Oriente si trovava di fronte, nei propri territori, *hoi barbaroi* e ancora una volta si presentava il problema di stabilire quale fosse la miglior soluzione per regolamentare i rapporti giuridici tra gli appartenenti alle due comunità. Probabilmente vigeva su larga scala il diritto greco-romano, ma alla popolazione barbara potrebbe essere stato permesso di seguire la legge longobarda contenuta nell'epitome greca dell'editto. Una personalità del diritto che si riproponeva ancora

[50] Sulla classificazione dei codici greci salentini: D. Arnisano, *Il repertorio dei codici greci salentini di Oronzo Mazzotta. Aggiornamenti e integrazioni,* in *Tracce di storia, Studi in onore di monsignor Oronzo Mazzotta*, a cura di M. Spedicato, Società di Storia Patria. Sezione di Lecce. Quaderni de "L'Idomeneo", 1, Galatina 2005, pp. 25-80.

[51] P. Delogu, *La giustizia nell'Italia meridionale longobarda*, cit., pp. 307-308.

[52] Sulla struttura amministrativa e sul sistema giudiziario nell'Italia meridionale post bizantina: E. Besta, *Il diritto pubblico nell'Italia meridionale. Dai normanni agli aragonesi*, Padova 1929, pp. 45-61, 97-105.

[53] Come rimarcato anche dallo Schupfer in: F. Schupfer, *Manuale di storia del diritto italiano. Le fonti. Leggi e scienza*, cit., pp. 141-142.

una volta in pieno Medioevo e che sopravvisse alla dominazione bizantina, ancora nel XII secolo[54], quando la versione greca dell'editto continuò ad essere copiata e utilizzata[55].

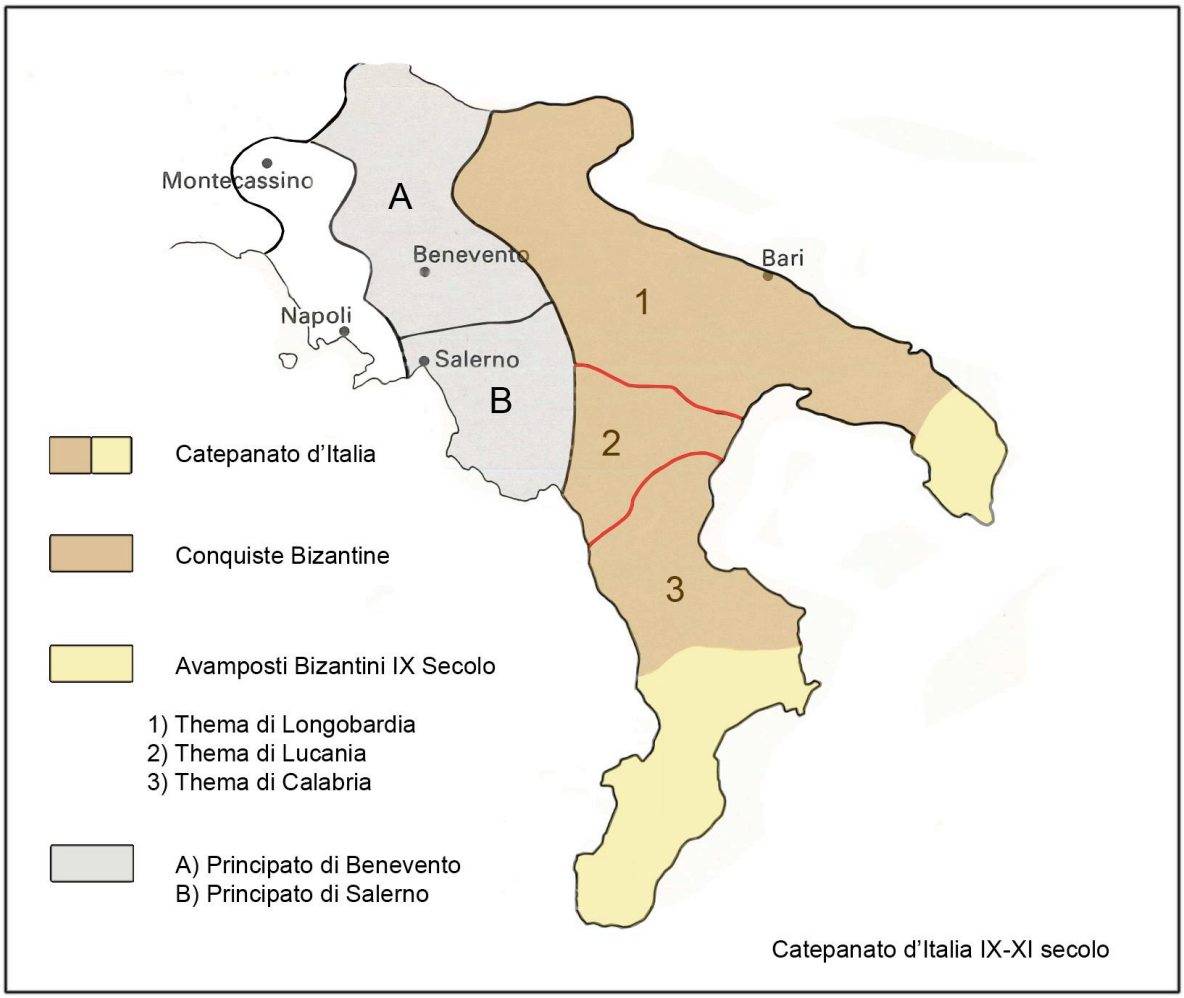


[54] P. Delogu, *La giustizia nell'Italia meridionale longobarda*, cit., p. 307.

[55] Sopravvivenze ed influenze del diritto longobardo sono riscontrabili anche in Sicilia ancora nel XII secolo. Ivi, pp. 142-143.